



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori Vittoria FRANCO, AMATI, ANDRIA,
BASSOLI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CASSON, CECCANTI,
CHIAROMONTE, DELLA MONICA, Maria Pia GARAVAGLIA, GHEDINI,
INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO,
MORANDO, NEGRI, PINOTTI, SOLIANI, TONINI, VITA e ZANDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio
e della comunione tra i coniugi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riprende il testo dell'atto Senato n. 238 della XV legislatura. La disciplina del divorzio (legge 1° dicembre 1970, n. 898) prevede il termine di tre anni dall'inizio della separazione per lo scioglimento del matrimonio; il presente disegno di legge si propone di ridurre tale termine ad un anno e di semplificare lo scioglimento della comunione dei beni, nell'intento di venire incontro ad un grave problema sociale.

La norma vigente trae origine dall'esigenza di far trascorrere un periodo di tempo adeguato entro il quale i coniugi possano riflettere seriamente sulla reale volontà di chiudere in maniera definitiva il rapporto matrimoniale.

Tuttavia, l'esperienza dell'applicazione della legge denuncia una realtà ben diversa da quella prevista dalla norma.

Le statistiche rilevano che il termine di tre anni non serve in alcun modo come opportunità per rivedere la scelta dello scioglimento del matrimonio e, di converso, impedisce la formalizzazione di ulteriori scelte di vita che nel frattempo siano maturate. Inoltre - ed è l'aspetto più grave - il cattivo funzionamento della giustizia civile determina un enorme allungamento dei tempi reali che intercorrono fra la separazione e il divorzio, ben oltre il termine previsto dalla legge, con gravi sofferenze per tutti i soggetti interessati, a cominciare dai figli minori. Secondo l'Istat, la procedura di separazione

con rito giudiziale non si esaurisce mediamente prima di 1.119 giorni, a cui vanno sommati i tempi che intercorrono per arrivare alla prima udienza, che variano molto da un tribunale all'altro e possono arrivare fino a sette mesi. A ciò si aggiunga che in Italia la sentenza di divorzio non è automatica, come avviene in altri Paesi europei, ma interviene a seguito di un procedimento che, nel rito contenzioso, richiede in media 617 giorni. Si tratta, dunque, di un «lungo addio» che produce sulla vita delle persone una sorta di limbo dal punto di vista dello stato civile e dei rapporti di solidarietà economica fra ex coniugi.

Infatti, a causa della abnorme durata delle cause di separazione, anche la comunione dei beni può protrarsi per diversi anni, ben al di là della volontà dei coniugi di porre fine al rapporto matrimoniale e questo inasprisce ulteriormente i conflitti, che spesso sfociano in un grave contenzioso di tipo economico.

Tale situazione va tutta a svantaggio del coniuge economicamente più debole, che deve attendere molto tempo prima di entrare in possesso della metà dei beni spettantigli e aggrava le tensioni, che spesso si ripercuotono sui figli.

Questa è la realtà dei fatti, che il legislatore ha il dovere di considerare; una realtà che viene denunciata periodicamente dagli operatori (avvocati, magistrati, mediatori familiari) e soprattutto dai moltissimi cittadini che ne sono vittime.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, articolo 3, comma 1, numero 2), lettera *b*), secondo capoverso, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 2.

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 151 è abrogato;

b) il primo comma dell'articolo 156 è sostituito dal seguente:

«Il giudice, pronunciando la separazione, può stabilire in favore di uno dei coniugi il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.»;

c) all'articolo 540, la parola: «coniuge», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «coniuge, anche se separato»;

d) l'articolo 548 è abrogato;

e) all'articolo 565, la parola: «coniuge», è sostituita dalle seguenti: «coniuge, anche se separato»;

f) l'articolo 585 è abrogato.

Art. 3.

1. All'articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Nel caso di separazione personale, di annullamento, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, gli effetti dello scioglimento della comunione si produ-

cono automaticamente nel momento in cui viene depositata la domanda relativa ai procedimenti citati».

Art. 4.

1. All'articolo 177 del codice civile, primo comma, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi e l'indennità di fine rapporto di lavoro, percepita prima dello scioglimento della comunione dei beni e relativa agli anni in cui il rapporto di lavoro coincide con la convivenza matrimoniale, se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 158 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 158-bis. - (*Indennità di fine rapporto*). - Il coniuge in regime di separazione dei beni nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, ovvero sentenze di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio non precedute da separazione personale, ha diritto, se sia stato riconosciuto dalla sentenza titolare di assegno di mantenimento o di assegno ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e non sia passato a nuove nozze, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto pari al 40 per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con la convivenza matrimoniale. Tale diritto sussiste in quanto l'indennità sia percepita dall'altro coniuge, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza medesima.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al coniuge già in regime di comunione dei beni qualora l'indennità di fine rapporto sia stata percepita dall'altro coniuge dopo lo scioglimento del regime di comunione».

Art. 6.

1. L'articolo 12-*bis* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è abrogato.

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 156-*bis* del codice civile, è inserito il seguente:

«Art. 156-*ter.* - (*Assegnazione della casa familiare*). - Nei procedimenti di separazione personale dei coniugi, il giudice, rilevata l'intollerabilità della convivenza, detta, in via provvisoria, al momento della comparizione presidenziale oppure in corso di causa, o definitiva, con la sentenza, i provvedimenti idonei a risolvere il conflitto derivante dal fatto che i coniugi, fino a quel momento, abitavano nella medesima casa.

Nell'emanare i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice deve tener conto, in primo luogo, dell'interesse dei figli, minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, della coppia.

In presenza di figli, il giudice può attribuire il godimento della casa familiare al genitore con essi convivente o con il quale i figli trascorrono la maggior parte del tempo. Tale provvedimento ha come termine di scadenza naturale il momento in cui i figli stessi divengano maggiorenni economicamente indipendenti.

In assenza di figli, il giudice può attribuire il godimento della casa coniugale al coniuge economicamente più debole, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali di cui al primo comma dell'articolo 156, indicando il termine di scadenza dell'at-

tribuzione. Tale termine non può essere superiore a nove anni. Questa disposizione si applica anche nel caso in cui i coniugi siano comproprietari del bene.

Ove non ricorrano, sotto i profili di cui al presente articolo, i presupposti per l'attribuzione del godimento della casa, il giudice, a richiesta di parte, emana un provvedimento con il quale indica quale dei coniugi, in forza dei titoli esibiti, ha diritto di continuare ad abitare nell'immobile. Tale provvedimento non è opponibile ai terzi. Ove gli accertamenti necessari per accertare l'effettività del diritto siano complessi, il giudice può rimetterne la risoluzione ad altro procedimento.

Nel caso in cui, dopo l'assegnazione della casa familiare, l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva con un terzo o contragga nuovo matrimonio, il giudice, ad istanza di parte, può esaminare nuovamente la situazione, per valutare se la stessa continua a corrispondere all'interesse dei figli, e per stabilire se debbano essere modificati i provvedimenti che regolano i rapporti economici tra le parti.

Il provvedimento di assegnazione della casa e gli eventuali provvedimenti che lo modificano sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 2643.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché, in presenza di figli, ai procedimenti tra genitori non coniugati relativi alle disposizioni in favore dei figli stessi».

Art. 8.

1. All'articolo 155-*quater* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prescrizioni in tema di residenza»;

b) il primo comma è abrogato.

2. L'articolo 6, comma 6, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è abrogato.

Art. 9.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche alle separazioni contenziose i cui procedimenti si siano conclusi, anche con sentenza non definitiva, prima della data di entrata in vigore della presente legge e alle separazioni consensuali i cui procedimenti siano in corso al momento della medesima data di entrata in vigore, sempreché i coniugi, prima che ne intervenga l'omologazione, concordemente dichiarino di volersene avvalere.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano altresì anche alle separazioni consensuali di cui al comma 1 del presente articolo e a quelle di cui sia intervenuta l'omologazione prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempreché il ricorso per la dichiarazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia proposto congiuntamente da entrambi i coniugi a norma dell'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

